

## **Lettera d'invito**

**Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. *b*) del D.Lg. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma. *CIG*: 7785622286**

## **1. PREMESSE**

La Fondazione Bioparco di Roma (di seguito denominata per brevità anche “il Bioparco”) gestisce l'ex Giardino Zoologico di Roma posto all'interno di Villa Borghese.

La Fondazione Bioparco di Roma ha indetto la presente procedura tesa ad affidare ad un unico operatore esterno qualificato nel settore, i servizi di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma ([www.bioparco.it](http://www.bioparco.it)).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. *b*) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, mediante consultazione dell'Albo Fornitori della Fondazione Bioparco, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

L'appalto non è suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la corretta esecuzione di tutte le parti del servizio necessita di una gestione e di un coordinamento unitari, a cura del medesimo operatore economico.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Paolo Vanacore.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito;
- 2) Capitolato tecnico - Schema di contratto.
- 3) Protocollo di integrità di Roma Capitale.
- 4) Allegato 1: Domanda di partecipazione Impresa singola, RTI, Consorzi, Gesie.
- 5) Allegato 2: Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete.
- 6) Allegato 3: Autocertificazioni
- 7) Allegato 4: Modello offerta economica.
- 8) Allegato 5: DGUE

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [dir.marketingbioparco@pec.it](mailto:dir.marketingbioparco@pec.it) entro e non oltre il 7° giorno antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo [dir.marketingbioparco@pec.it](mailto:dir.marketingbioparco@pec.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **mesi 24**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, o dall'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza, ove ne sussistano le condizioni di legge.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari al massimo a ulteriori **mesi 12**, per un importo massimo presunto di € 25.000,00 oltre Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui si rendano necessari servizi supplementari e/o complementari da parte dell'affidatario, anche se non inclusi originariamente nell'appalto, che comunque non alterino la natura generale del contratto.

In tali casi l'affidatario, ove richiesto dalla Stazione Appaltante e pertanto senza alcun diritto di esclusiva, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, secondo i prezzi, i patti e le condizioni previamente concordate con la Stazione Appaltante stessa.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **4 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La presente procedura di gara concerne la fornitura dei servizi di manutenzione, gestione e sviluppo del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma ([www.bioparco.it](http://www.bioparco.it)).

L'appalto comprende:

- La gestione tecnica del sito web [www.bioparco.it](http://www.bioparco.it), delle e-mail e delle Newsletter;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web [www.bioparco.it](http://www.bioparco.it)
- La gestione delle campagne Google Ad Grants.

Si rinvia al Capitolato tecnico – Schema di contratto per le specifiche tecniche inerenti l'attuale strutturazione del sito web nonché per le modalità di esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la corretta esecuzione di tutte le parti del servizio necessita di una gestione e di un coordinamento unitari, a cura del medesimo operatore economico.

L'importo a base d'asta, per una durata del servizio di **mesi 24**, vale a dire il corrispettivo forfettario ed onnicomprensivo non superabile per il servizio richiesto, con riferimento a tutte le attività previste negli atti di gara, è pari a **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** oltre IVA.

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di appalto, alle medesime condizioni, per una durata pari al massimo a ulteriori **mesi 12**, per un importo massimo presunto di **€ 25.000,00** oltre IVA.

Si specifica che il valore complessivo dell'affidamento, quale risultante dall'importo posto a base d'asta, comprensivo della parte opzionale, è pari ad **euro 75.000,00 (settantacinquemila/00)** oltre IVA.

Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale della Fondazione Bioparco e il personale dell'appaltatore, non sono previsti costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Non saranno ammesse offerte di importo superiore all'importo a base d'asta.

Si precisa inoltre che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio della Fondazione Bioparco di Roma.

#### **5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di integrità di Roma Capitale costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Lettera d'invito.

### 7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione e della ammissione alla presente procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. **Idoneità Professionale:** Iscrizione presso il registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati dall'allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Si specifica che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà riportare tra le attività principali la realizzazione, la gestione e la manutenzione di siti web e/o comunque diciture similari, che comunque ineriscano e siano coerenti con l'oggetto del presente appalto.
- b. **Capacità tecnico-professionale:**
  1. Avere espletato correttamente, nell'ultimo triennio antecedente l'avvio della presente gara di appalto, almeno due servizi analoghi, per enti e/o istituzioni pubbliche e/o private.
- c. **Capacità economico-finanziaria:**

1. Avere conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la presente gara di appalto, un fatturato globale medio, per il complesso delle attività svolte (fatturato globale), non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre Iva.
2. Avere conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la presente gara di appalto, un fatturato globale medio, per attività inerenti il presente affidamento (fatturato specifico) non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre Iva

Si precisa che la scelta di richiedere i predetti requisiti dipende dalla rilevanza economica e complessità tecnica del servizio oggetto di gara, tale da rendere indispensabile che i concorrenti siano in grado di soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **b)** è fornita mediante originale o copia conforme dei contratti e/o dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto del contratto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **c.) punto 1)**, è fornita mediante:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

La comprova del requisito di cui alla precedente lettera **c) punto 2)** è fornita mediante:

- Copia conforme dei contratti sottoscritti nel settore oggetto dell'appalto
- o in alternativa
- Copia conforme delle fatture quietanzate.

## **7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere dichiarato e posseduto singolarmente da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE, nonché da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)**, relativo all'avere espletato correttamente, nell'ultimo triennio antecedente l'avvio della presente gara di appalto, almeno due servizi inerenti il presente affidamento, per enti e/o istituzioni pubbliche e/o private, deve essere posseduto dall'impresa mandataria.
- Il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lett. c) punto n. 1** relativo al fatturato globale medio annuo, dovrà essere dichiarato nel modo seguente:
  - in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE *costituito*, il requisito dovrà essere dichiarato dall'Impresa mandataria/capofila per sé e per le Imprese mandanti, e posseduto cumulativamente dalla mandataria/capofila e dalle mandanti fino alla copertura totale del requisito, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

- in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE *costituendo*, il requisito dovrà essere dichiarato congiuntamente dalle Imprese raggruppande e posseduto cumulativamente dalle medesime Imprese fino alla copertura totale del requisito, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
- Il requisito di cui al **paragrafo 7.1 lett. c) punto n. 2**, relativo al fatturato medio annuo specifico, dovrà essere dichiarato nel modo seguente:
  - in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituito, il requisito dovrà essere dichiarato dall'Impresa mandataria/capofila per sé e per le Imprese mandanti, e posseduto cumulativamente dalla mandataria/capofila e dalle mandanti fino alla copertura totale del requisito, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
  - in caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE *costituendo*, il requisito dovrà essere dichiarato congiuntamente dalle Imprese raggruppande e posseduto cumulativamente dalle medesime Imprese fino alla copertura totale del requisito, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

### 7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il **requisito di cui paragrafo 7.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere dichiarato e posseduto dal consorzio o da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
- I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al **paragrafo 7.1 lett. b) e lett. c) (nn. 1 e 2)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
  - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. *b)* del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
  - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. *c)* del Codice, dal consorzio, o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali ad esempio l'iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione delle dichiarazioni integrative nei termini indicati all'art. 89 del Codice.



Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante apposite autodichiarazioni.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente della Fondazione Bioparco;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** (venti/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Fondazione Bioparco Roma, Viale del Giardino Zoologico n°20 - 00197, Roma (RM) c/o la Segreteria - dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 16.30.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2019 esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: ***"Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web istituzionale della Fondazione Bioparco di Roma. CIG: 7785622286. Non aprire"***.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno **tre buste** chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Alla predetta documentazione, il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 13 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione**, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1a e all'Allegato 1b, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni richieste.

In particolare il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
  - b) copia conforme all'originale della eventuale procura.
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  3. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. N.B.: Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice è necessario inserire altresì la copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
  4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
  5. Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**6. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**7. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 8. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 9. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- 10. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## **14 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica deve rispettare, le caratteristiche minime stabilite nella presente Lettera d'invito.

La "Busta B - Offerta tecnica" deve essere composta da un **Progetto Tecnico** ove vengano descritte le modalità di espletamento del servizio, in conformità a quanto prescritto negli atti di gara

Il Progetto Tecnico dovrà in particolare rispettare il seguente indice:

1. Presentazione e descrizione generale dell'Impresa, della struttura organizzativa nonché delle referenze ed esperienze maturate negli ultimi tre anni di espletamento di servizi analoghi;
2. Profili Professionali e Curricula Vitae delle figure professionali costituenti il Team di Lavoro che si intende dedicare all'appalto.
3. Descrizione delle modalità di espletamento del servizio, anche in termini di tempi di intervento e di modalità di interazione, raccordo e collaborazione costante e continuativa tra l'Impresa concorrente e l'ufficio della Fondazione Bioparco di Roma preposto all'appalto.
4. Eventuali proposte migliorative.

L'offerta tecnica dovrà in ogni caso essere rispondente a quanto prescritto e riportato nel Capitolato Tecnico-Schema di contratto.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su un massimo di 10 facciate, per un massimo di 5 fogli, utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea singola.

I documenti prodotti in sede di offerta tecnica dovranno essere timbrati e/o siglati in ogni pagina e sottoscritti per esteso in calce dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti, i documenti prodotti in sede di offerta tecnica dovranno essere siglati o sottoscritti in ogni pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi.

Nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito, ovvero nel caso di GEIE, la predetta documentazione dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario ovvero dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.

Nell'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell'offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell'offerta economica.

L'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso. La Fondazione Bioparco si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell'ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.

L'offerta tecnica deve essere accompagnata obbligatoriamente da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

## 15 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica predisposta secondo il modello **Allegato 2**, e deve contenere:

- L’indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo e onnicomprensivo richiesto, a fronte di una corretta e regolare esecuzione del servizio. In caso di contrasto tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il prezzo indicato in lettere.
- L’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dell’ammontare dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (o c.d. “oneri della sicurezza aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

L’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi già costituiti, ovvero nel caso di GEIE, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario capogruppo, ovvero dal legale rappresentante del consorzio o del GEIE. L’offerta economica deve essere accompagnata obbligatoriamente da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento, comportano l’esclusione dell’operatore offerente dalla gara. La Commissione di gara può fare richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle offerte economiche presentate.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

## 16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio “Offerta Tecnica” + punteggio “Offerta economica”, determinati secondo i criteri e gli elementi di

valutazione di seguito indicati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.

L'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione.

***Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.***

***N.B.: Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.***

***Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti, in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.***

A	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	<b>Qualità progettuale dell'offerta di gestione integrata dei servizi: 40 PUNTI</b>			
	1.1	<b>Presentazione e organizzazione dell'azienda 10 PUNTI</b>		
	1.1.1	Presentazione e descrizione generale dell'azienda	3	
	1.1.2	Organizzazione e strutturazione interna dell'azienda	7	
	1.2	<b>Servizio di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web del committente: 30 PUNTI</b>		
	1.2.1	Modalità di espletamento della GESTIONE TECNICA delle sezioni del sito web del committente, delle e-mail e delle newsletter	10	
	1.2.2	Modalità di espletamento della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA del sito web del committente con attività di reperibilità telefonica e/o via e-mail lun-sab (09,00-18,00) con tempo di risposta entro 1,00h dalla segnalazione e/o richiesta		6
		Modalità di espletamento della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA del sito web del committente con attività di reperibilità telefonica e/o via e-mail lun-sab (09,00-18,00) con tempo di risposta entro 2,00h dalla segnalazione e/o richiesta		4
	1.2.3	Modalità di espletamento della GESTIONE delle IMPLEMENTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE del sito web del committente	5	
	1.2.4	Modalità di espletamento della GESTIONE delle CAMPAGNE GOOGLE AD GRANTS	5	
2	<b>Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale:</b>			

	<b>PUNTI 20</b>			
	<b>2.1</b>	<b>Profili personali e Curriculum Vitae del team di lavoro: PUNTI 14</b>		
		<b>2.1.1</b>	Impiego di personale in possesso di titolo di studio Laurea Specialistica	5
		<b>2.1.2</b>	Impiego di personale in possesso di titolo di studio Laurea Triennale	2
		<b>2.1.3</b>	Impiego di personale in possesso di titolo di studio Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado	1
		<b>2.1.4</b>	Impiego di personale in possesso di ulteriori titoli aggiuntivi (master, corsi di specializzazione, ecc.) con esclusione dei titoli di studio	4
		<b>2.1.5</b>	Impiego di personale con esperienze pregresse nella gestione di servizi analoghi	2
	<b>2.2</b>	<b>Modalità di interazione e coordinamento con la Stazione Appaltante: PUNTI 6</b>		
		<b>2.2.1</b>	Impiego di n.2 unità dedicate, con disponibilità ad un incontro mensile c/o la sede del committente	4
		<b>2.2.2</b>	Impiego di n.1 unità dedicata con disponibilità ad un incontro mensile c/o la sede del committente	2
<b>3</b>	<b>Proposte migliorative: PUNTI 10</b>			
	<b>3.1</b>	<b>Iniziative per il miglioramento della GESTIONE TECNICA del sito web del committente</b>		2
	<b>3.2</b>	<b>Iniziative per il miglioramento della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA del sito web del committente</b>		2
	<b>3.3</b>	<b>Iniziative per il miglioramento della IMPLEMENTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA del sito web del committente</b>		3
	<b>3.4</b>	<b>Iniziative per il miglioramento della GESTIONE CAMPAGNE GOOGLE AD GRANTS</b>		3

#### 16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “**D**” della tabella sopra riportata, è attribuito, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile da zero ad uno.

L'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, in relazione ai criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica sopra specificati, avverrà applicando il metodo aggregativo compensatore in base ai seguenti parametri di preferenza:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio seguito
Eccellente	1,00	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,80	aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza ai parametri richiesti
Buono	0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
Discreto	0,40	aspetti positivi, apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,20	proposta appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,00	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Si precisa che:

- la valutazione dell'offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione sopra specificato, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente;
- a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;
- la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente.
- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito al criterio o sub-criterio considerato, in modo da determinare l'effettivo punteggio del criterio o sub-criterio considerato.
- In caso di offerte tecniche non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al presente bando di gara, sarà inderogabilmente attribuito il coefficiente 0 in corrispondenza dei criteri o sub-criteri non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al presente bando.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna “**T**” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione procederà, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici complessivi conseguiti da ciascuna offerta sommando i punteggi come sopra riparametrati per ciascun criterio di valutazione.

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica.

Si specifica che in ogni passaggio delle predette operazioni, finalizzate all'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, verranno prese in considerazione le prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

## 16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato tramite un'interpolazione lineare. In simboli:

$$V_{ai} = Ra / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$Ra$  = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$R_{max}$  = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto  $Ra$  assume il valore 0, così come il coefficiente  $Vai$ ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto  $Vai$  assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Nelle operazioni di calcolo dirette all'attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

### 16.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, verrà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore, secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

$$Pi = \sum_n [Wi * Vai]$$

dove:

$Pi$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$Wi$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$Vai$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

## 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la Fondazione Bioparco di Roma provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, ivi compreso il Presidente, mediante il ricorso ai criteri di competenza e trasparenza.

Le operazioni di gara si svolgeranno nella seduta pubblica che si terrà presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma il giorno **26 marzo 2019 alle ore 10.00**, ed alla quale saranno ammessi a presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

In occasione di tale seduta si dichiarerà aperta la gara, il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del procedimento, ovvero un seggio di gara istituito ad hoc, ovvero la Commissione giudicatrice stessa, procederà all'espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:

- nella verifica della regolarità dei plichi di gara pervenuti in tempo utile e nella loro apertura;
- nella verifica della presenza, all'interno di ciascun plico, delle tre buste, confezionate secondo le prescrizioni dianzi stabilite;
- nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria "Busta A", salva l'eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;

Ultimate le predette operazioni preliminari, ed effettuate le comunicazioni di legge, si procederà all'indizione di una nuova seduta pubblica, in occasione della quale la Commissione giudicatrice effettuerà l'apertura della busta "B" presentata dai soli concorrenti che siano stati ammessi alla fase di valutazione e verificherà la regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.

La Commissione procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute riservate nonché all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente Lettera d'invito.

Successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara, nel corso della quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle Offerte tecniche e delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta. Verranno, quindi, aperte le buste "C" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi: la Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d'esclusione e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nella presente Lettera d'invito.

A questo punto, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà mediante sorteggio.

La Commissione formulerà quindi la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, purché questa non risulti anormalmente bassa secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In tale ultimo caso, la Commissione rimetterà gli atti della gara al RUP, che, eventualmente avvalendosi del supporto della medesima Commissione giudicatrice, procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare chiederà al concorrente spiegazioni in merito all'offerta presentata, al fine di verificarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Ove tali spiegazioni non giustifichino sufficientemente l'offerta presentata, ovvero negli altri casi di cui all'art. 97, d.lgs. cit., si procederà all'esclusione dell'offerta ed allo scorrimento della graduatoria. In caso di esito positivo della verifica di congruità, si procederà invece a formulare proposta di aggiudicazione della gara in favore del concorrente.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare in ogni caso la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, sulla rispondenza dell'offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione alla Fondazione Bioparco.

L'aggiudicazione della gara verrà disposta dal Presidente della Fondazione Bioparco.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

In esito al suddetto procedimento la Fondazione Bioparco, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, provvederà a deliberare l'aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione non equivale in nessun caso all'accettazione dell'Offerta. L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, al quale verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. La Fondazione Bioparco si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione probatoria presentata e quella di chiedere le integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell'art. 85, comma 5, d. lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante si riserva di procedere, con le modalità sopra indicate, nei confronti dell'operatore economico secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di regolarità fiscale e di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, con spese di consulenza legale, redazione e stipulazione pari a € 1.500,00 (oltre oneri di legge) a carico dell'aggiudicatario

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## **20 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA. VALIDITÀ DELL'OFFERTA.**

L'indizione della procedura di cui al presente Lettera d'invito, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano la Fondazione Bioparco né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. Il Bioparco si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.

La Fondazione Bioparco si riserva altresì la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

Non saranno in ogni caso ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell'offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.

## **21 PRIVACY**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR di cui al Reg. UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito, nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

## **22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA

Il Presidente

Dott. Francesco Petretti